

## La tutela della proprietà intellettuale su internet

# La tutela dei testi in formato digitale

### PARTE 2

*Le pagine web sono composte da molteplici elementi, quali links, immagini, testi, caratterizzati da specifici profili di tutela. Spesso gli autori di siti Internet utilizzano contenuti che appartengono ad altri soggetti. E' sempre doveroso, pertanto, per scongiurare violazioni del diritto d'autore verificare se un determinato oggetto possa essere liberamente inserito e pubblicato.*

Nel precedente numero di questa rivista è stato trattato il primo di una serie di articoli dedicati alla "tutela della proprietà intellettuale su internet". Con esclusivo intento introduttivo, si è scelto di trattare delle fonti normative sulla tutela della proprietà intellettuale senza, peraltro, addentrarsi nelle vicende di natura telematica. Chiunque abbia la necessità di interrogarsi sulla liceità dei contenuti inseriti su un sito web, deve necessariamente conoscere, almeno per sommi capi, quali siano le basi normative della tutela della proprietà intellettuale. Una tale conoscenza è di fondamentale supporto per coloro che realizzano una "facciata" virtuale ovvero ne implementano i contenuti (si veda **Figura 1**). Gli stessi autori, titolari di diritti morali e patrimoniali, hanno la necessità di sapere fino a quale punto può estendersi la tutela delle proprie posizioni soggettive.

L'oggetto del presente articolo, come preannunciato, sarà "la tutela dei testi in formato digitale".

Qualunque testo, a prescindere dalla forma e dalla lunghezza, è tutelato dalla normativa sul diritto d'autore; pertanto non è consentita la libera riproduzione, in qualsivoglia formato, né tantomeno è possibile appropriarsene. Quanto appena affermato sopporta un'eccezione prevista dall' art. 70 della Legge sul


Diritto d'Autore. A detta di tale articolo è, infatti, consentito, senza il consenso dell'autore, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico a scopo di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini, purché vengano citati l'autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa.

Un testo originale e, pur se minimamente, creativo è sempre, per ciò stesso, automaticamente protetto. Non sono necessari, per aversi tutela, particolari adempimenti o avvertenze da parte dell'autore.

Tale diritto sussiste fino a settant'anni dalla morte dell'autore. Trascorso tale termine la riproduzione dei testi non sopporta più alcun limite.

Nelle differenti ipotesi di testi dal carattere non specificamente creativo, trasmessi attraverso la rete, la tutela invocabile potrà essere di altra natura.

Si pensi, ad esempio, allo scambio di corrispondenza attraverso e-mail, esse sono sottoposte al divieto di rivelazione, violazione, sottrazione, soppressione previsto dagli artt. 616 e 618 del codice penale. Il testo scambiato attraverso la posta elettronica riceve, pertanto, una tutela giuridica del tutto analoga a quella della tradizionale corrispondenza cartacea.



**FIGURA 1**

Alcuni elementi caratterizzanti di una pagina web

**I testi digitali: tipologia**

Che cosa è un testo in formato digitale? Quale differenza intercorre tra un testo cartaceo ed un testo digitale?

La risposta a tale quesito potrebbe sembrare semplicissima ed immediata. Chiunque è in grado di rilevare la differenza tra un testo contenuto su un supporto cartaceo ed un testo fruibile, esclusivamente, per il tramite di un personal computer. Tali osservazioni, di natura empirica, non esprimono, peraltro, cosa debba esattamente intendersi con il termine testo digitale e quali caratteristiche esso debba avere per essere definito tale.

Da un punto di vista strettamente tecnico-informatico può affermarsi che sono da considerarsi "testi digitali" quelli che tradizionalmente sono denominati file di testo ovvero quelli aventi estensione txt, html, doc, rtf e gli e-book.

---

Qualunque file contenente testo,  
quindi, se intelligibile, originale  
e creativo, è tutelato dalla  
Legge sul Diritto d'Autore

---

Al contrario se si volesse prescindere dall'estensione del file e conferire pieno risalto alla percezione dell'utente, potrebbero rientrare nella categoria suddetta anche le parole che scorrono in sovrapposizione durante la riproduzione di un filmato digitale oppure una qualunque immagine che rappresenti una schermata di un *word processor*.

In tal senso si potrebbe affermare che il testo digitale sia "qualunque *file* il cui contenuto estrinseco appaia come un testo intelligibile per l'utente, a prescindere dalle specifiche caratteristiche tecniche dello stesso. Non si esclude dal novero dei testi digitali quelli aventi estensione tipica dei file di testo ma si estende tale qualifica a tutto ciò che l'utente legge "dal monitor". Non va trascurato che in questa sede si tratta dei testi digitali da un punto di vista giuridico, pertanto è doverosa la considerazione dei dati normativi interessati. Ciò è certamente utile per circoscrivere l'oggetto della tutela. Ai sensi dell'art. 2575 del codice civile, e dell'art. 1 della Legge 633/1941, formano oggetto del diritto di autore "le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".

Alla luce di tale ulteriore elemento può affermarsi che la Legge sul Diritto d'Autore tutela ogni testo che possieda i caratteri della originalità e creatività prescindendo, quindi, dal supporto sul quale il testo è contenuto, cartaceo o digitale, e dalla sua estensione. In tal senso, le parole che scorrono in sovrapposizione durante la riproduzione di un filmato digitale sono tutelabili, in quanto prodotto dell'intelletto, purché possiedano il carattere di originalità e creatività. Riassumendo, in breve, quanto sopra esposto può affermarsi che qualunque file contenente testo, quindi, se intelligibile, originale e creativo, è tutelato dalla Legge sul Diritto d'Autore.

**Limiti alla tutela del testo digitale: tempo e contenuti**

La tutela del testo digitale ha una durata limitata nel tempo. L'autore di un testo originale e creativo gode, infatti, dei

diritti riconosciuti dalla legge per un periodo di tempo, benché lungo, circoscritto. Dal momento della creazione, al realizzatore dell'opera testuale saranno riconosciuti i diritti previsti dalla legge 633/1941 sino a 70 anni successivi alla sua morte. Il tutto avviene senza il compimento di alcuna formalità. Un eventuale deposito dell'opera presso la Siae, non amplia i diritti dell'autore ma potrebbe essere utile per il fatto che con essa si produce l'effetto di attribuire una data certa alla creazione intellettuale.

Quanto ai contenuti, l'autore è certamente tutelato in tutte le ipotesi di "clonazione" dei propri testi. Qualunque utilizzazione di opera tutelata, infatti, necessita del consenso dell'autore ma, richiamando quanto già detto sul precedente numero di questa rivista, esiste un'eccezione costituita dalle cosiddette libere utilizzazioni (artt. 65-71 Legge sul Diritto d'Autore). Sinteticamente, può affermarsi, pertanto, che sono liberamente utilizzabili, in assenza di previo consenso, il riassunto, la citazione o la riproduzione di parti di un'opera per fini di discussione e/o didattiche e sempre che non si costituisca concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera da parte dell'autore; la riproduzione di opere o di singoli brani di opere per uso personale e con mezzi non idonei allo spaccio od alla diffusione al pubblico; i discorsi di attualità, politici od amministrativi tenuti in occasioni pubbliche. Si badi, che si tratta di ipotesi eccezionali che vanno necessariamente interpretate con rigore. Infatti, qualora difetti uno solo dei presupposti dettati dalle singole norme, del capo V LDA, si configura una fattispecie di utilizzazione illecita dell'opera.

**Le più comuni violazioni al diritto d'autore compiute sui testi digitali**

La violazione del Diritto d'Autore può comportare lesioni morali e/o patrimoniali.

La forma più comune di violazione che intacca contemporaneamente i diritti morali e patrimoniali dell'autore è il cosiddetto "plagio" ovvero l'illecita appropriazione e divulgazione sotto proprio nome di un'opera digitale altrui. Le parti testuali dei siti web sono, infatti, facilmente copiabili attraverso una semplicissima operazione di "copia ed incolla".

---

La violazione del Diritto  
d'Autore può comportare  
lesioni morali e/o patrimoniali

---

Ai sensi di quanto disposto dalla lettura combinata degli artt. 168 e 156 LDA, chiunque lamenti la violazione del proprio diritto d'autore attraverso un "plagio" può agire in giudizio chiedendo l'accertamento della propria paternità sull'opera nonché l'inibizione dell'illecito comportamento da parte del terzo oltre, ovviamente, il risarcimento del danno. L'autore del testo, nell'ampia disponibilità dei diritti patrimoniali connessi alla sua posizione soggettiva, potrebbe, a sua volta, cederli, in esclusiva, all'editore, il quale assumerebbe la titolarità dei diritti ceduti anche nei confronti dell'autore. Quest'ultimo conserva i diritti morali, per loro natura incedibili.

Sono molto più diffusi nella pratica i casi di violazione dei

soli diritti patrimoniali d'autore compiuti mediante la semplice proposizione su un sito web di contenuti digitali altrui su cui non si vanta alcun diritto di paternità. Un illecito, questo, meno grave del plagio per il fatto che, come già affermato, non compromette gli aspetti morali del diritto violato.

Fra i casi più diffusi di violazione del diritto di sfruttamento economico dell'opera va certamente ricordata la violazione della protezione di un e-book con successiva distribuzione dello stesso. L'illecito in questione sussiste indipendentemente dal fine di lucro del terzo.

Al fine di informare i terzi sulle responsabilità che potrebbero incontrare attraverso l'illecito utilizzo dei contenuti testuali presenti sui siti *web* altrui, è necessario apporre specifici "disclaimer" o "note informative" sul regime di utilizzazione del materiale contenuto nel sito. Su tale aspetto l'articolo 1 della Legge 21 maggio 2004, n. 128 (Legge Urbani) detta "misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno" perseguendo la finalità di "promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore". La norma in oggetto esprime chiaramente la necessità di corredare l'immissione, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, con idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione deve essere di adeguata visibilità e contenere, altresì, l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Ai sensi della suddetta normativa, il cosiddetto "idoneo avviso" è da considerarsi obbligatorio per l'autore.

---

### Fra i casi più diffusi di violazione del diritto di sfruttamento economico dell'opera va certamente ricordata la violazione della protezione di un e-book con successiva distribuzione dello stesso

---

Si tenga presente, ancora una volta, che la pagina di un sito *internet* ed il suo contenuto sono protetti dalla legge fin dal momento della loro creazione, senza bisogno di alcuna formalità. Da ciò consegue che le cosiddette "note informative" o "disclaimer" potrebbero apparire del tutto superflue, poiché nulla aggiungono ad un diritto già esistente. La loro inserzione informerebbe i molti che ancora non hanno coscienza e conoscenza del diritto d'autore ed erroneamente ritengono liberamente copiabili i contenuti della Rete per il solo fatto che sono gratuitamente disponibili. La libera fruibilità dei materiali presenti sul web non equivale alla libertà di copia dei medesimi.

Merita un cenno la riproduzione, da parte di terzi, di articoli giornalistici a carattere politico e/o finanziario poiché l'art. 65, comma 1, L. 633/41, dispone che: "gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso [...] messi a disposizione del pubblico e gli altri materiali dello stesso

carattere possono essere liberamente riprodotti [...] se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata e purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data ed il nome dell'autore se riportato". In tal senso, la dicitura "tutti i diritti riservati" presente nella nota informativa di alcuni siti *web* esplicita la volontà del titolare dei diritti sui testi digitali di non rivederli riprodotti da terzi in assenza del proprio consenso.

A mero titolo esemplificativo, la rassegna stampa on line è legittima qualora sia limitata alla citazione del titolo e della fonte senza, peraltro, riprodurre i contenuti in maniera talmente ampia e rilevante da scoraggiare l'utente a visitare la pagina contenente l'articolo originale. A tal proposito la Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche stabilisce che è possibile riprodurre citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ad un uso corretto e nella misura giustificata dallo scopo. Non devono essere presenti espressi divieti di riproduzione da parte dell'editore ed inoltre non dev'essere ravvisabile la fattispecie della concorrenza sleale ai sensi degli articoli 2598 e seguenti del codice civile.

In alcuni casi la rassegna stampa potrebbe essere effettuata mediante collegamenti ipertestuali. Il caso è stato sottoposto all'esame della Giurisprudenza Danese nel luglio del 2003, in tale occasione è stata stabilita l'illegittimità della condotta consistente nella pubblicazione di titoli o sommari di articoli pubblicati su un altro sito *web* senza transitare per la home page dell'editore.

### Conclusioni

Quanto trattato in questo breve articolo conduce alle seguenti conclusioni.

Gli autori di testi originali e creativi pubblicati sul *web* sono efficacemente tutelati dalla legge 633/1941 ma è consigliabile l'adozione di alcuni accorgimenti che avvertono i terzi, in buona fede, sulle responsabilità scaturenti da operazioni illecite.

L'inserimento di un *disclaimer* o di un "idoneo avviso" impegna il visitatore a non copiare, modificare e/o disporre in qualsiasi altro modo dei contenuti e consente all'autore di assolvere agli obblighi di legge.

Tutto ciò non trasmette nuovi diritti in capo all'autore ma comunica all'esterno la volontà del titolare a non consentire utilizzazioni improprie e non autorizzate di quanto è in sua esclusiva disponibilità.

E' consigliabile inoltre l'utilizzo di particolari software che inibiscono la funzione "copia ed incolla"; il controllo sull'accesso ai documenti attraverso un sistema che consenta l'esclusiva visione dei testi sui quali si abbiano diritti di accesso; monitoraggio successivo basato sui crawlers oppure su società specializzate nell'osservazione costante della rete.

---

### Massimo Farina

---

*È Patrocinatore Legale del Foro di Cagliari. È specializzato in Informatica Giuridica e lavora come consulente freelance nell'ambito della formazione e dei servizi alle Pubbliche Amministrazioni ed alle imprese.*

---